

I RAPPORTI PERSONALI: L'ASSISTENZA SPIRITUALE

1. NOTE INTRODUTTIVE

Il tema dell'assistenza spirituale si pone nei casi in cui (come nelle forze armate, istituzioni carcerarie, ospedali, case di cura ...) la libertà dell'individuo per esigenze superiori è limitata. Lo Stato democratico, proprio in quest'ottica di salvaguardia delle libertà personali, si è sempre più preoccupato e cercato soluzioni.

In Italia la soluzione è stata trovata con l'istituzione dei servizi di cappellanerie, configurati in modi diversi. In generale si fa riferimento all'art. 11 dell'Accordo di Villa Madama del 1984 (L. 121/1985), dove si dichiara che la Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedale, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza negli istituti di pena e prevenzione non possono dar luogo ad alcuno impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nella pratica del culto dei cattolici. Tale norma detta una disciplina dove non solo si prevede l'intervento dell'autorità ecclesiastica nella nomina degli ecclesiasti incaricati, ma anche una partecipazione nello stesso procedimento di definizione della disciplina giuridica della materia.

Per l'assistenza spirituale e l'esercizio del culto di confessioni diverse da quella cattolica, le Intese stipulate delineano un sistema caratterizzato dalla diretta assunzione degli oneri finanziari da parte delle singole confessioni. Inoltre, l'assistenza spirituale degli appartenenti a confessioni diverse dalla cattolica prevede una richiesta esplicita da parte dei soggetti interessati, non essendo previsti dei ministri di culto "acattolici" stabiliti nelle diverse strutture ed inoltre è condizionata dalla disponibilità del ministro del culto di cui sia richiesta la prestazione.

2. L'ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE FORZE ARMATE

Tale assistenza, che per i cattolici è disciplinata dalla L. 512/1961 (modificata con D.Lgs. 490/1997), si presenta come un vero e proprio servizio pubblico svolto da sacerdoti cattolici (cappellani militari) e garantito dallo Stato, al fine di evitare che la permanenza in caserma si possa tradurre in un elemento di limitazione all'esercizio della libertà religiosa.

In ordine ai cappellani militari si opera un doppio ordine di discipline:

- ✓ da un alto fanno parte a pieno titolo delle forze armate, e quindi sottoposti alla relativa disciplina
- ✓ dall'altro relativamente al servizio di assistenza spirituale risultano sottoposti alla relativa disciplina ecclesiastica, che prevede la subordinazione all'“Ordinario militare” per l'Italia (assimilato al grado di generale di corpo di armata e con dignità vescovile)

La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano richiesta ed abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di “ottimo”; inoltre i sacerdoti cattolici per conseguire la nomina a cappellano militare devono godere dei diritti civili e politici e l'idoneità all'incondizionato servizio militare.

Il cappellano militare, all'atto dell'assunzione del servizio, deve prestare giuramento con formula e modalità previste per gli ufficiali delle forze armate presso il quale prestano il servizio; una volta nominato si instaura un rapporto di lavoro riconducibile alla categoria del pubblico impiego. Circa il loro trattamento economico è totalmente a carico dell'amministrazione della difesa ed è equiparato a quello degli ufficiali della forza armata presso la quale prestano servizio. Nel caso di trasferimento ad altra forza armata vige il divieto di *reformatio in pejus* retributiva.

I militari che professano una religione diversa da quella cattolica possono esercitare il proprio culto e ricevere l'assistenza dai propri ministri di culto, per i quali, però, non è prevista una presenza stabile ed istituzionale, né la predisposizione di appositi locali e l'organizzazione non è curata dallo Stato. Specifiche disposizioni sono contenute nelle Intese stipulate con le diverse confessioni religiose.

3. L'ASSISTENZA SPIRITUALE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

In seguito alla legge di smilitarizzazione del corpo della polizia di Stato (L. 121/1981), che ha escluso esplicitamente il ricorso ai cappellani militari, occorre ora prendere in considerazione l'apposita intesa stipulata fra Ministero dell'Interno e CEI (9 settembre 1999). L'assistenza spirituale del personale residente presso alloggi collettivi di servizio o istituti di istruzione è prestata dai cappellani incaricati con decreto del Ministro

dell'Interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale. Tale incarico è conferito su base territoriale ed ha durata annuale e si intende tacitamente riconfermato allo scadere di ogni anno ed in ogni caso non può essere rinnovato se il cappellano ha compiuto il sessantottesimo anno di età. Può essere a tempo pieno (presso strutture ospitanti più di 400 unità) o a tempo parziale (meno di 400 unità).

Possono essere nominati cappellani tutti quei sacerdoti che hanno cittadinanza italiana, godono di diritti civili e politici e con età non inferiore ai trent'anni e non superiore ai sessantadue. A tali cappellani è riconosciuta la dignità ed il rango pari a quello dei commissari della Polizia di Stato. Tali cappellani curano la celebrazione dei riti liturgici, catechesi, la formazione cristiana ed ogni altra attività pastorale o culturale.

Circa l'assistenza spirituale degli agenti di polizia appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, la L. 121/1981 assicura al personale della Polizia di Stato presso alloggi collettivi l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi costituzionali. Solo alcune Intese fanno esplicita menzione all'assistenza spirituale presso i corpi della polizia di Stato (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Chiesa Evangelica Luterana), mentre per gli altri si intende che sia estendibile la disciplina applicata ai militari che professano una religione diversa da quella cattolica.

4. L'ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE

La Corte Costituzionale (sentenza n. 26/1999) ha sancito che l'assoggettamento alla restrizione della libertà personale in istituti di pena non può comportare il disconoscimento degli inviolabili diritti dell'uomo, in quanto anche quando siano compressi (come nel caso di detenzione), non possono essere tuttavia annullati totalmente. Per questo, al fine di garantire la libertà religiosa e di culto, lo Stato garantisce, in un'ottica di pluralismo religioso, la piena libertà di avvalersi dell'assistenza spirituale, ponendo i ministri di qualsiasi confessione nella condizione di poter svolgere liberamente la propria attività religiosa.

Ai sensi dell'art. 26 L. 354/1975 è garantita a tutti i detenuti ed internati la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne i riti (sempre purché non contrari alla legge e compatibili con l'ordine pubblico e la sicurezza dell'istituto).

Circa i detenuti di religione cattolica, la legge assicura la celebrazione dei riti a prescindere da ogni effettiva richiesta; a ciascun istituto è addetto almeno un cappellano ed ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Tale servizio è svolto da uno o più cappellani inseriti stabilmente nel personale della struttura penitenziaria. Tali cappellani sono incaricati con decreto del Ministro di Giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e dell'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti (nel caso di istituti per minori si sentirà il parere del direttore del centro di rieducazione minorile) e sempre previo nulla osta da parte dell'Ordinario diocesano.

Per gli appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, si prevede, su loro richiesta, l'assistenza del ministro del proprio culto e la possibilità di celebrare il proprio culto. L'amministrazione penitenziaria sarà tenuta a mettere a disposizione locali idonei. Le confessioni munite di Intesa hanno ottenuto il riconoscimento di dell'assistenza spirituale tramite ministri di culto da esse stesse designate. Tale esercizio è svolto su richiesta del singolo detenuto, della famiglia o su iniziativa dei ministri di culto, i quali possono far visita agli istituti senza particolare autorizzazione (Intesa Tavola Valdese, Intesa con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, Intesa con le ADI, Intesa con le Comunità Ebraiche, Intesa con l'UCEBI, Intesa con la CELI).

In ogni caso l'assistenza spirituale dovrà essere svolta garantendo la necessaria riservatezza.

Ai detenuti e internati è consentito esporre nella propria camera individuale o nel proprio spazio individuale se in camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

Il diritto a ricevere l'assistenza spirituale va riconosciuto anche nei confronti di coloro che si trovano sottoposti ad una misura alternativa alla detenzione, in quanto, pur restando ferme le esigenze di sicurezza, tali misure non possono mai disattendere i diritti fondamentali della persona.

5. L'ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE STRUTTURE SANITARIE

In tali strutture è riconosciuto ed assicurata l'assistenza spirituale nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

Circa l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica prevede la struttura sanitaria locale, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti con le rispettive autorità religiose competenti per territorio. In ogni caso gli ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa.

Per quello di religione cattolica è determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio. L'organizzazione interna dell'assistenza è determinata in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri. Nell'organico del personale degli enti ospedalieri sono ricompresi a pieno titolo i ministri del culto cattolico (art. 1 D.P.R. 130/1969), i cosiddetti cappellani ospedalieri, legati alla struttura sanitaria da un rapporto di pubblico impiego.

Per gli appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, il personale dipendente della struttura sanitaria è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria la richieste di assistenza religiosa ricevute dai pazienti. La Direzione sanitaria provvederà a reperire i ministri di culto richiesti ed i relativi oneri sono a carico dell'ente ospedaliero.

Le diverse Intese stipulate hanno precisato che l'accesso ai ministri di culto nelle strutture ospedaliere è libero e senza limiti di orario. In alcune Intese si è manifestata la volontà di determinate confessioni di provvedere autonomamente al finanziamento delle attività di culto e spirituali.

Anche ogni casa di cura privata (art. 25 lett.g, D.M. 5 agosto 1977) deve essere dotata di un sistema di assistenza religiosa e la direzione sanitaria provvede ad assicurare tale servizio per color che ne fanno richiesta.

Alcuni ospedali evangelici indicati nell'Intesa con la Tavola Valdese e le attività ebraiche che svolgono attività di assistenza non sono tenute a disporre di un sistema di assistenza religiosa, ma garantiscono unicamente il diritto di libertà religiosa dei propri ricoverati e la possibilità di essere assistiti da parte del ministro di culto di appartenenza senza però accollarsene l'onere economico.